

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).  
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

### Titolo I

#### Art. 19

Detrazione [\(1\)](#) [\(13\)](#) [\(14\)](#) Testo  
risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 1, lettera i),  
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

Versione: 23

Modificativo: 1, comma 1, lettera i), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

Entrata in vigore:

1 gennaio 2010

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. [\(2\)](#) [\(3\)](#)  
[\(11\)](#)

3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli [articoli 40](#) e [41](#) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità [\(10\)](#) o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità [\(10\)](#) stessa; [\(9\)](#)

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; [\(15\)](#)

c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);

d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da

investimento;[\(4\)](#)

e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.[\(5\)\(7\)](#)

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.[\(8\)\(12\)](#)

5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento. [\(6\)](#)

---

**Note:**

[\(1\)](#) Articolo modificato dall'[art. 1](#), D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, dall'[art. 13-bis](#), D.L. 26 maggio 1978, n. 216, sostituito dall'[art. 1](#), D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, [n. 94](#), dal D.L. 2 marzo 1989, [n. 69](#), dal D.L. 27 aprile 1990, [n. 90](#), dal D.L. 13 maggio 1991, [n. 151](#), dal D.L. 30 dicembre 1991, [n. 417](#), dal D.L. 30 agosto 1993, [n. 331](#), dalla L. 24 dicembre 1993, [n. 537](#), dal D.L. 20 giugno 1996, [n. 323](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2](#), comma 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[\(2\)](#) A norma dell'[art. 5](#), comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28 le parole "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio", di cui al presente comma, devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti in occasione delle manifestazioni medesime.

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 19](#), comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[\(4\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3](#), comma 5, lett. a), L. 17 gennaio 2000, n. 7.

[\(5\)](#) Lettera modificata dall'[art. 1](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituita dall'[art. 41](#),

- comma 1, lett. a), L. 21 novembre 2000, n. 342. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 35, comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
- (6) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 17 gennaio 2000, n. 7.
- (7) Il presente comma era stato modificato, con l'aggiunta della lettera e-bis), dal comma 7 dell'art. 11-quinquiesdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e con i limiti indicati nel comma 8 dello stesso articolo 11-quinquiesdecies. I suddetti commi 7 e 8 sono stati abrogati dal comma 35 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- (8) Il presente comma era stato modificato, con l'aggiunta di un periodo, dal comma 7 dell'art. 11-quinquiesdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con i limiti indicati nel comma 8 dello stesso articolo 11-quinquiesdecies. I suddetti commi 7 e 8 sono stati abrogati dal comma 35 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- (9) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010.
- (10) A norma dell'art. 8, comma 2, lett. o), L. 15 dicembre 2011, n. 217, i richiami alla "Comunità" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".
- (11) In deroga al presente comma vedi il comma 6 dell'art. 19, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- (12) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
- (13) Riguardo alla detrazione dell'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni, vedasi quanto disposto dagli artt. 45 e 48, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.
- (14) Si vedano le seguenti disposizioni: - l'art. 3, comma 5, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, circa la detrazione dell'Iva afferente gli acquisti effettuati da cooperative a proprietà indivisa; - gli artt. 1 e 2, L. 16 dicembre 1991, n. 398, e l'art. 9-bis, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, con riguardo al regime semplificato per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fine di lucro e le associazioni pro-loco; - l'art. 5, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, con riguardo alla detrazione forfettaria dell'imposta per i soggetti che esercitano attività di agriturismo; - l'art. 16, commi 11 e 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537, circa l'applicazione delle disposizioni del presente articolo in caso di scissione della società acquirente di beni oggetto di riduzione della detrazione; - l'art. 36 ("Base imponibile"), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, con riguardo al regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; vedasi anche l'art. 40-bis ("Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta"), D.L. n. 41/1995, inserito dall'art. 45, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342; - l'art. 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, circa i fondi comuni di investimento immobiliare.
- (15) Le operazioni effettuate nell'ambito dei depositi non doganali di cui

all'[art. 50-bis](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ricadono nella disciplina generale della non imponibilità prevista per le operazioni extraterritoriali, per cui ammettono la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi (vedi C.M. [n. 328/E](#) del 24 dicembre 1997, punto 3.1.1).

---

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 27/10/2015 - 14:30 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17512477 577da373cee8816632974bdcbae0013-002

---